

## **REGIONE TOSCANA**

**L.R. 23 aprile 2007, n. 23** <sup>(1)</sup>.

**Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti** <sup>(2)</sup>.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 2 maggio 2007, n. 10, parte prima.

(2) Titolo così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

---

---

### **Capo I - Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale**

#### **Art. 1**

*Oggetto e finalità.*

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

---

#### **Art. 2**

*Validità degli atti pubblicati.*

1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.

2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.

3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all'articolo 10 ha solo carattere informativo.

---

#### **Art. 3**

*Articolazione del BURT.*

---

**REGIONE TOSCANA**  
**L.R. 23 aprile 2007, n. 23**

1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4, 5 e 5-bis <sup>(3)</sup>.
2. Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

---

(3) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 21 novembre 2008, n. 62*. Il testo originario era così formulato: «1. Il BURT si articola in due parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4 e 5.».

---

**Art. 4**

*Parte prima* <sup>(4)</sup>.

1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
  - a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
  - b) le leggi e i regolamenti regionali;
  - c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
  - d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
  - e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
  - f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
  - g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
  - h) le ordinanze degli organi regionali;
  - h-bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d) <sup>(5)</sup>.

---

(4) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 25 febbraio 2015, n. 15*.

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 16, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75*.

---

**Art. 5**

*Parte seconda*.

1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:
  - a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4;

**REGIONE TOSCANA**  
**L.R. 23 aprile 2007, n. 23**

b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h-bis) <sup>(6)</sup>;

c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;

f) gli atti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;

g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;

h) [i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione] <sup>(7)</sup>;

i) [i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione] <sup>(8)</sup>;

j) [i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i)] <sup>(9)</sup>;

k) [gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia] <sup>(10)</sup>.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunci legali della provincia.

---

(6) Lettera così modificata dall'art. 17, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

(7) Lettera abrogata dall'art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

(8) Lettera abrogata dall'art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

(9) Lettera abrogata dall'art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

---

**Art. 5-bis**

*Parte terza.*

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:

a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);

d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla *legge regionale 13 luglio 2007, n. 38* (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti <sup>(11)</sup>.

---

(11) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

---

### **Art. 6**

*Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza* <sup>(12)</sup>.

1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di redazione e pubblicazione degli atti idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

---

(12) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 31 maggio 2013, n. 27, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza. 1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all'*articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9* (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi sul BURT.».

---

### **Art. 7**

*Richiesta di pubblicazione.*

1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte seconda del BURT, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.

2. La pubblicazione avviene nel testo fornito dagli enti e amministrazioni interessate.

---

---

**Art. 8**

*Termini per la pubblicazione.*

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.
  2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURT.
- 

---

**Art. 9**

*Correzione degli errori.*

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all'ufficio del BURT per la pubblicazione, il responsabile dell'ufficio del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.
2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, la redazione del BURT provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato del Presidente della Giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale parte di esso deve essere sostituita. Se necessario è ripubblicato l'intero testo.
- 2-bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed inequivoco errore materiale, il dirigente dell'ufficio del BURT, d'intesa con il dirigente dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l'errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d'intesa con il dirigente dell'ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono <sup>(13)</sup>.
- 2-ter. L'avviso di cui al comma 2-bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione <sup>(14)</sup>.

**REGIONE TOSCANA**  
**L.R. 23 aprile 2007, n. 23**

3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della Giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.

4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del BURT:

a) dal direttore generale della direzione generale della Presidenza per gli atti della Giunta regionale;

b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;

c) dal dirigente che ha adottato l'atto per gli atti dirigenziali.

---

(13) Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

(14) Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

---

**Art. 10**

*Testi coordinati degli atti normativi <sup>(15)</sup>.*

1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata "Raccolta normativa", nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.

2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.

3. L'accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.

4. È garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.

5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui

**REGIONE TOSCANA**  
**L.R. 23 aprile 2007, n. 23**

all'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze .

---

(15) Il presente articolo, già modificato dall'art. 18, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75, è stato poi così sostituito dall'art. 3, L.R. 18 giugno 2012, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Modifiche testuali, testi coordinati, note. 1. Qualora un testo normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, si provvede alla pubblicazione sul BURT, in calce al provvedimento di modifica, dell'intera norma, nel testo risultante dalle modifiche, che sono evidenziate con caratteri particolari.

2. Qualora un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, è pubblicato, di norma contestualmente alla pubblicazione del testo normativo, il testo coordinato dell'atto, nel quale le modifiche sono evidenziate con caratteri particolari.

3. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) .

4. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla competente struttura del Consiglio regionale oppure da quella della Giunta regionale nel caso in cui riguardi atti normativi della stessa Giunta.».

---

**Art. 11**

*Periodicità della pubblicazione.*

1. Il BURT è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

---

**Capo II - Ordinamento del Bollettino Ufficiale**

**Art. 12**

*Direzione, redazione, amministrazione.*

1. La pubblicazione del BURT è curata dalla struttura organizzativa della direzione generale della Presidenza della Giunta regionale cui

competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del periodico.

---

---

**Art. 13**

*Regole tecniche.*

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del BURT e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;

b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;

c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;

d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;

e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURT, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decisione del Comitato tecnico della programmazione.

---

---

**Art. 14**

*Consultazione del BURT in rete.*

1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

---

---

**Art. 15**

*Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici.*



**REGIONE TOSCANA**  
**L.R. 23 aprile 2007, n. 23**

1. La consultazione gratuita del BURT sul sito web della Regione Toscana è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della Delib.G.R. 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
2. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 1 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT.
3. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 1 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
4. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURT l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del BURT e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.
5. Presso tutti i comuni della Toscana è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del BURT, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 3.

---

**Art. 16**

*Spese di pubblicazione* <sup>(16)</sup>.

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

---

(16) Il presente articolo, già modificato dall'art. 19, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 è stato successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 maggio 2013, n. 27, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Spese di pubblicazione. 1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

2. La pubblicazione degli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente interessato.
3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'articolo 5-bis, effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti .
4. Con decreto del responsabile del BURT sono fissate le tariffe di inserzione di cui al comma 3.».

**Art. 17**

*Norma finanziaria.*

1. Le maggiori spese per l'attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l'anno 2007 ed euro 216.000,00 per l'anno 2008 da imputare all'unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 "Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento" e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione" del bilancio pluriennale 2007/2009.

3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2008

- in diminuzione:

UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 327.000,00;

UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione", per euro 267.000,00;

- in aumento

UPB di spesa 713 "Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento", per euro 60.000,00;

Anno 2009

- in diminuzione:

UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 267.000,00;

UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione", per euro 267.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

---

**Capo III - Banche dati**

**Art. 18**

*Banche dati <sup>(17)</sup>*

1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.

---

(17) Il presente articolo, dapprima modificato dall'*art. 5, L.R. 21 novembre 2008, n. 62* è stato successivamente così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 febbraio 2014, n. 6*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Banche dati. 1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. Mediante le banche dati di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito web della Regione, oltre agli atti amministrativi regionali pubblicati sul BURT ai sensi dell'articolo 4, lettere d), e) e g), dell'articolo 5 e dell'articolo 5-bis :

a) gli atti amministrativi della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi;

b) gli atti amministrativi della Regione esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;

c) altri atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.

3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.

4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.».

---

### **Art. 19**

#### *Disciplina delle banche dati.*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1<sup>(18)</sup>.

2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.

3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell'Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18<sup>(19)</sup>.

---

(18) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 febbraio 2014, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.».

(19) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 5 febbraio 2014, n. 6*.

---

#### **Capo IV - Norme transitorie e finali**

##### **Art. 20**

*Norma transitoria* <sup>(20)</sup>.

[1. Per tutto il 2008 i soggetti che garantiscono al pubblico la consultazione in rete del BURT a norma dell'articolo 15, comma 1, rendono disponibile nei propri uffici anche una versione cartacea dei fascicoli del Bollettino relativa all'anno 2008, ottenuta mediante stampa della versione digitale.

2. Per il 2008 e il 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del 50 per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul BURT].

---

(20) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

---

##### **Art. 21**

*Sostituzione dell'articolo 42 della L.R. n. 9/1995* <sup>(21)</sup>.

[1. L'*articolo 42 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9* (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è sostituito dal seguente:

"Art. 42

Publicazione nel Bollettino Ufficiale e nelle banche dati della Regione Toscana.

1. Gli atti di cui all'articolo 41 sono soggetti a pubblicità nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi, ai sensi dell'articolo 39.

3. Gli atti di cui sia dato pubblico avviso ai sensi dell'articolo 38, comma 3, sono comunque pubblicati nel Bollettino Ufficiale della

**REGIONE TOSCANA**  
**L.R. 23 aprile 2007, n. 23**

Regione, ove tale pubblicazione sia prevista ai sensi della legge regionale."].

---

(21) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

---

**Art. 22**

*Modifiche all'articolo 43 della L.R. n. 9/1995 <sup>(22)</sup>.*

- [1. Il comma 3 dell'*articolo 43 della L.R. n. 9/1995* è abrogato.  
2. Il comma 5 dell'*articolo 43 della L.R. n. 9/1995* è sostituito dal seguente:  
"5. Gli atti amministrativi regionali richiamati in atti soggetti a pubblicità sono conoscibili con le modalità di cui al capo II."].

---

(22) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

---

**Art. 23**

*Modifiche all'articolo 44 della L.R. n. 9/1995 <sup>(23)</sup>.*

- [1. Il comma 3 dell'*articolo 44 della L.R. n. 9/1995* è sostituito dal seguente:  
"3. Ferma restando l'esclusione della pubblicità, è comunque data conoscenza dell'adozione degli atti di cui al presente articolo, nei modi stabiliti dalla legge regionale che disciplina l'ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione."].

---

(23) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

---

**Art. 24**

*Decorrenza <sup>(24)</sup>.*

- [1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2008].

---

(24) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

---

**Art. 25**

*Abrogazioni <sup>(25)</sup>.*

- [1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le seguenti leggi:

**REGIONE TOSCANA**  
**L.R. 23 aprile 2007, n. 23**

a) *legge regionale 15 marzo 1996, n. 18* (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

b) *legge regionale 3 agosto 2000, n. 63* (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla *L.R. 15 marzo 1996, n. 18*)].

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

---

(25) Articolo abrogato dall'*art. 118, comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.